



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

COMUNE DI SCARLINO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31/2001

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55/2009

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22/2014

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

1. Le Consulte comunali, istituite ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale, svolgono funzioni consultive, propositive, di partecipazione, di informazione a favore di tutte le istituzioni comunali (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari) relativamente alle materie di competenza ed hanno lo scopo di:

- a) mantenere un rapporto continuo tra il corpo sociale e l'Amministrazione;
- b) dar voce all'espressione di proposte, progetti, iniziative di interesse collettivo, anche provenienti dall'esterno
- c) istituire un momento di consultazione sull'attività dell'Amministrazione comunale

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. Le Consulte sono così composte: di norma il Presidente è il Sindaco come membro di diritto oppure l'Assessore di competenza per materia o consigliere comunale delegato (o più di uno se la materia da trattare dovesse riguardare più deleghe), due consiglieri comunali di maggioranza, due consiglieri comunali di minoranza (tutti nominati dal Consiglio Comunale), fino a quattro membri effettivi e quattro uditori (anche con funzioni sostitutive del componente effettivo in caso di impedimento precedentemente comunicato) in rappresentanza di associazioni di categoria, associazioni di volontariato, di movimenti, con il requisito della residenza nel Comune di Scarlino o dello svolgimento dell'attività associativa nello stesso. La delibera istitutiva della Consulta può prevedere per particolari materie l'innalzamento del numero dei componenti esterni fino ad un massimo di sei effettivi e sei uditori, come specificato sopra.

2. La delibera istitutiva della Consulta può prevedere la partecipazione senza diritto di voto di un numero massimo di uditori non superiore a 10.

3. I nominativi dei componenti esterni sono comunicati al Comune a seguito di avviso pubblicato sul sito web istituzionale. Di tali nominativi viene preso atto dalla Giunta Comunale. Nel caso in cui le proposte dei nominativi siano superiori al numero massimo ammissibili, i proponenti dovranno accordarsi per il rispetto del numero massimo, in caso contrario il Comune procederà ad estrazione a sorte.

ART. 3 – CONVOCAZIONE

1. Le Consulte si riuniscono almeno due volte all'anno ognuna e sono convocate dal Presidente, anche su richiesta di almeno due componenti della Consulta, con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio dei suoi componenti, anche per mezzo elettronico.

2. L'ordine del giorno è definito dal Presidente tenendo conto anche delle proposte formulate dalla Consulta al termine della riunione precedente e delle istanze presentate da almeno due componenti della Consulta.

3. I componenti delle Consulte in modo congiunto o disgiunto possono chiedere al Presidente di far partecipare per alcune materie alle sedute della Consulta degli esperti.

ART. 4 – VERBALI DELLA SEDUTA

1. Delle sedute di ogni Consulta viene redatto un verbale a cura del personale comunale assegnato alla Consulta in qualità di segretario verbalizzante ed è firmato dal Segretario verbalizzante e dal Presidente.

ART. 5 – INFORMAZIONI E DOCUMENTI

1. Le informazioni e i documenti assunti dalle Consulte nel corso della propria attività non possono essere utilizzate in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

ART. 6 – ONERI FINANZIARI, COMPENSI, PERSONALE

1. Il funzionamento delle Consulte, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito da personale comunale.

2. Nessun gettone di presenza è dovuto ai Componenti delle Consulte in quanto le attività delle suddette fanno parte di attività di partecipazione a titolo gratuito.